



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 294 del 28 MAG. 2020

OGGETTO Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

28 MAG. 2020

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

A



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 294 del 28 MAG. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che

- la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico con sede legale in via Francesco Sforza n. 28 - Milano risulta istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano, in esecuzione del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano in data 18.01.2006;
- la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, in data 08.03.2018 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano un accordo attuativo per l'espletamento del Corso di Laurea in Infermieristica;
- l'ordinamento didattico del corso in argomento prevede, tra l'altro, l'effettuazione delle attività di tirocinio pratico a norma dell'articolo 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e dell'articolo 10, comma 5, lettera d) del Decreto 22 ottobre 2004 n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);
- nei suindicati Protocolli d'Intesa, all'art. 2, è espressamente previsto che le Istituzioni sanitarie accreditate, per la realizzazione dell'attività di formazione oggetto del presente accordo, devono garantire, anche mediante rapporti convenzionali qualora non a gestione diretta, le attività di tirocinio previste nel citato ordinamento;

Verificato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali che:

- con e-mail 06.05.2020 prot. n. 10580, la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ha proposto all'ASST G. Pini/CTO la stipula della convenzione, della durata di anni tre, per lo svolgimento, presso i Presidi di questa Azienda, di attività di tirocinio curriculare pratico-applicativo per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica, all'uopo inviando bozza di convenzione;
- con nota e-mail 08.05.2020, la Direzione Sanitaria, su parere favorevole del Dirigente SITRA aziendale dott.ssa Antonia Demarchi accoglieva l'istanza di convenzionamento per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico di che trattasi;
- il supporto all'attività di tirocinio formativo non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda, ospitante né alcun corrispettivo in ragione del tirocinio espletato presso la stessa stante l'impegno della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano a:
 - fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e contro i rischi derivanti dalla Responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;
 - effettuare la sorveglianza sanitaria agli studenti tirocinanti con oneri a proprio carico;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 294 del 28 MAG. 2020

ritenuto pertanto, di approvare il convenzionamento con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano - presso i Presidi Ospedalieri dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per la durata di anni tre, con decorrenza dall'A.A. 2020/2021 all'A.A. 2022/2023;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di stipulare la convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico con sede legale in via Francesco Sforza n. 28 - Milano per lo svolgimento, presso i Presidi Ospedalieri dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, delle attività di tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni accademici, con decorrenza dall'A.A. 2020/2021 all'A.A. 2022/2023, prorogabile di ulteriori tre anni su espresso parere delle parti;
3. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio dell'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione alla dott.ssa Antonia Demarchi, Dirigente SITRA aziendale;
4. di dare atto che il supporto all'attività di tirocinio formativo non comporta oneri finanziari a carico dell'Azienda;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti *Mariela Moretti*

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella *mc*

(Atti n. 2020-1.1.3/1.1.6)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 294 del 28 MAG. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 29 MAG. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Mario Cucchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten mark]

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, IN APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

TRA

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede legale in Milano via Francesco Sforza n. 28, cap. 20122, Codice Fiscale e Partita IVA 04724150968, rappresentata dalla dott.ssa Maria Teresa Bottanelli Dirigente UOC Affari Generale e Legali, Convenzioni in virtù della delega conferita dal Direttore Generale con determinazione n. 2056 del 25.10.2018 di seguito indicata come **Ospedale Maggiore**.

E
L'**ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO**, Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli, nato a Milano il 22.02.1966, domiciliato per la sua carica in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1 cap. 20122, di seguito indicata come **ASST G. Pini/CTO**;
definite in seguito anche collettivamente come "le parti"

PREMESSO CHE

L'Ospedale Maggiore è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano, in esecuzione al protocollo d'intesa sottoscritto il

18.01.2006 tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano;

l'Ospedale Maggiore in data 08.03.2018 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano un accordo attuativo per l'espletamento del Corso di Laurea in Infermieristica;

nei suindicati Protocolli d'Intesa, all'art. 2, è espressamente previsto che le Istituzioni sanitarie accreditate, per la realizzazione dell'attività di formazione in oggetto, devono garantire, anche mediante rapporti convenzionali qualora non a gestione diretta, le attività di tirocinio previste nel citato ordinamento;

il presente accordo con l'ASST G. Pini/CTO costituisce atto applicativo dell'art. 2 dei Protocolli d'Intesa;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 - Determinazione delle strutture presso le quali gli studenti svolgeranno il tirocinio

L'ASST G. Pini/CTO accoglie gli studenti del corso di Laurea in Infermieristica con sede presso l'Ospedale Maggiore ed ai fini dell'espletamento di attività di tirocinio pratico previste dall'ordinamento didattico, mette a disposizione strutture, servizi e personale facente capo alle proprie strutture di diagnostica per immagini, riferite a:

- UOC Ortopedia Traumatologia Pediatrica;
- UOC Ortopedia Oncologica;
- UOC Riabilitazione Mielolesi;
- UOC Cardiologia Riabilitativa e Pneumologica.

Art. 3 - Assistenti di tirocinio

Le funzioni di assistenza al tirocinio, a titolo gratuito, di cui al precedente art. 1, sono svolte da personale Infermieristico messo a disposizione dalla ASST G. Pini/CTO all'interno dell'orario di servizio. Ove previsto, unitamente alle attività di tutorato, tale personale concorre alla formulazione del giudizio sul tirocinio degli studenti afferenti. La consistenza numerica del personale in oggetto sarà stabilita in ottemperanza agli standard indicati nel Protocollo Regione/Università, relativamente al rapporto ottimale studenti/assistenti di tirocinio. L'ASST G. Pini/CTO si impegna a garantire, per detto personale, la possibilità di frequentare corsi di formazione finalizzati alla funzione didattica ricoperta, eventualmente predisposti ed organizzati dall'Ospedale Maggiore.

Art. 4 - Incarichi di docenza

Il personale dell'ASST G. Pini/CTO in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali e della preventiva autorizzazione del Direttore Generale, può partecipare al Bando per gli incarichi di docenza per la Sezione del Corso con sede presso l'Ospedale Maggiore. In tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto.

Art. 5 - Copertura assicurativa

Gli studenti, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, sono assicurati dall'Università degli Studi di Milano, per i rischi derivanti dalla Responsabilità civile verso terzi e da Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni INAIL.

Art. 6 - Idoneità psico-fisica

L'idoneità psico-fisica dello studente, all'attività professionale inerente al Corso di Laurea in Infermieristica, viene certificata dall'Ospedale Maggiore, con la consulenza eventuale di esperti, entro il mese di dicembre dell'anno di immatricolazione ed in ogni caso prima dell'inizio del tirocinio. Successivamente viene verificata ogni due anni (al primo e al terzo anno di corso);

Art. 7 - Prevenzione, sicurezza e tutela della salute

L'ASST G. Pini/CTO si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza, garantendo in particolare che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee ed adeguate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. Per i fini e gli effetti conseguenti di cui al D.Lgs 81/2008 ed alla normativa connessa, nonché per quanto riguarda i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, di cui al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., gli studenti, che svolgono l'attività di tirocinio pratico-applicativo presso le strutture dell'ASST G. Pini/CTO e che sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione di misure di sicurezza e prevenzione. Al riguardo il Direttore

Generale dell'ASST G. Pini/CTO quale datore di lavoro, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli studenti tirocinanti nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST G. Pini/CTO. Gli studenti tirocinanti sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari vigenti presso l'ASST G. Pini/CTO. È facoltà del Medico competente dell'ASST G. Pini/CTO sottoporre gli studenti ad ulteriori analisi ed accertamenti.

Art. 8 - Oneri finanziari

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'ASST G. Pini/CTO e per l'Ospedale Maggiore né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'ASST G. Pini/CTO.

Art. 9 - Obblighi degli studenti

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le norme sulla radioprotezione;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito ai processi ed ai protocolli acquisiti durante lo svolgimento del tirocini, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale ed

europea (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
"Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. del
30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del
10.08.2018);

- rispettare le indicazioni dell'Assistente di tirocinio;
- frequentare l'ASST nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, curando con il massimo rigore di presentarsi puntuale agli orari indicati;
- rispettare l'ambiente di lavoro, le regole ed i modelli di comportamento aziendali concordati;
- segnalare all'Assistente di tirocinio ed al Direttore didattico di sezione eventuali infortuni;
- indossare la divisa ed esporre in modo visibile il cartellino di identificazione.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'ASST G. Pini/CTO, questa potrà, previa informazione scritta al Presidente del Corso di Laurea ed al Direttore didattico di Sezione, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, si attiveranno le procedure per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento universitario.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679.

In particolare si precisa che:

- a) i dati personali che saranno trattati sono i dati personali degli studenti e dei pazienti, rispetto ai quali verranno trattati anche i dati relativi alla salute degli stessi, secondo le modalità indicate nell'ultimo capoverso del presente articolo;
- b) gli interessati al trattamento dei dati saranno gli studenti e pazienti;
- c) le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per finalità indicate nella presente convenzione;
- d) i dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679;
- e) le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679 per garantire la sicurezza del trattamento dei dati;
- f) ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare, per conto del titolare, i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione;
- g) qualora si rendesse necessario individuare un ulteriore responsabile del trattamento per la gestione di specifiche attività inerenti il trattamento, ciascuna parte dovrà comunicare all'altra, prima dell'inizio del trattamento, il nominativo dell'ulteriore responsabile, il quale avrà gli stessi

- obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione e in particolare quello di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati;
- h) le parti garantiscono che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- i) le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione);
- j) la parte presso la quale si verifica la violazione dei dati si impegna a comunicare al proprio responsabile della protezione dei dati (RPD) e a quello della controparte, il verificarsi di detta violazione entro 24 ore dalla sua conoscenza con notifica secondo i termini indicati all'art. 33, 3° co., Reg. UE n. 2016/679;
- k) i dati personali trattati dalle parti saranno restituiti nel momento in cui non saranno più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. Le eventuali copie degli stessi saranno distrutte documentando per iscritto l'avvenuta distruzione.

Per quanto riguarda i dati dei pazienti di cui gli studenti in formazione verranno a conoscenza nell'espletamento del tirocinio, si precisa che è esclusivo compito dell'ASST G. Pini/CTO, in

quanto titolare del trattamento, autorizzare gli studenti in formazione al trattamento dei dati personali e sanitari dei pazienti acquisiti nel corso del tirocinio nominandoli "autorizzati", previa consegna di dettagliata informativa.

Art. 11 - Durata

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata di tre (3) anni.

Art. 12 - Diritto di recesso

Le parti hanno diritto di recesso, fatta salva la conclusione dell'Anno Accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante posta Pec.

Art. 13 - Rinvii

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme contenute:

- nella DGR Regione Lombardia X/825 del 25 ottobre 2013, Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini;
- nel D.Lgs. 9.04.2008 n. 81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- nel protocollo d'intesa sottoscritto il 18.01.2006 tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano;
- nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*) e D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018;

- nella L. 10.08.2000, n. 251, Disciplina delle Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;
- nel D.Lgs. 26.05.2000 n. 187, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;
- nel D.Lgs. 17.03.1995, n. 230, attuazione delle direttive europee in materia di radiazioni ionizzanti;
- nella L. 5.02.1992, n. 175, Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;
- Codice Civile;
- nel Codice Deontologico degli Infermieri.

Art. 14 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) ed è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico delle parti, oneri che verranno assolti dall'Ospedale Maggiore in base all'autorizzazione n. 59666 rilasciata nel 2005 dall'Agenzia delle Entrate e dall'ASST G. Pini/CTO in base all'autorizzazione n. 23935 rilasciata il 05.02.2016 dall'Agenzia delle Entrate. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Art. 15 - Norme finali

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione e nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Milano.

Per la **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**

IL DIRIGENTE DELLA UOC AFFARI GENERALI E LEGALI,
CONVENZIONI

Dott.ssa Maria Teresa Bottanelli

Per l'**ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
conv_PINI_CdL_INFERMIERISTICA.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Esito Verifica Certificato di CA non trovato	 Verifica alla Data verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC66B2F205Z	NON PRESENTE

www.Albopretorionline.it 29/05/20